



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Reffo Ersilio

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Reffo Ersilio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio

E' DIVENUTA ESECUTIVA

☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Reffo Ersilio

Oggetto: Adempimenti propedeutici al Bilancio di previsione 2021-2023

L'anno **duemilaventuno**, addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **17:00** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente consegnati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale,

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Moro Davide	SINDACO	Presente
Rosina Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Favero Gino	CONSIGLIERE	Presente
Menegazzo Cinzia	CONSIGLIERA	Presente
Carpanese Alice	CONSIGLIERA	Presente
Baldon Federico	CONSIGLIERE	Assente
Mingardo Anita	CONSIGLIERA	Presente
Lorniali Marianna	CONSIGLIERA	Presente
Penello Franco	CONSIGLIERE	Presente
Garbo Claudio	CONSIGLIERE	Presente
Negrisola Pierangela	CONSIGLIERA	Presente
Furlan Romina	CONSIGLIERA	Presente
Crivellaro Giampietro	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Reffo Ersilio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri:

Menegazzo Cinzia

Mingardo Anita

Garbo Claudio

Copia conforme all'originale ad uso della
Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 31-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Quarantin Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 31-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Quarantin Luigino

Oggetto: Adempimenti propedeutici al Bilancio di previsione 2021-2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTA la legge 160/2019 e 178/2020 rispettivamente “legge di BILANCIO anni 2019 e 2020”;

RICHIAMATE inoltre le normative di seguito indicate e le finalità perseguite a fianco di ciascuna indicate, ai sensi delle quali annualmente l'Ente annualmente deve esprimersi:

- il Decreto legge n.55 del 28 febbraio 1983, convertito con modificazioni nella Legge n.131 del 26 aprile 1983, con il quale è stato istituito l'obbligo di definizione, da parte degli Enti locali, della *«misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale[...] che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate»*;
- l'articolo 208 del Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (“Nuovo codice della strada”), il quale stabilisce che ogni Ente debba provvedere a determinare la quota annuale delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada da destinare alle specifiche finalità indicate dal comma 4 del medesimo articolo;
- l'articolo 1, comma 136, della Legge n.56 del 7 aprile 2014, che prevede l'invarianza della spesa per gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;
- l'articolo 82 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 (“Testo unico degli Enti locali – TUEL”), con le successive modificazioni e integrazioni, che prevede che venga corrisposta un'indennità di funzione al Sindaco e ai componenti degli organi esecutivi del Comuni nonché il Decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000, che commisura tali indennità sulla base della fascia demografica alla quale l'Ente appartiene;
- l'articolo 1, comma 1, della Legge regionale n.44 del 20 agosto 1987 il quale dispone che i comuni riservino annualmente, per interventi relativi alle chiese e agli altri edifici religiosi di cui all'articolo 4 della Legge n.847 del 29 settembre 1964 come integrato dall'articolo 44 della legge n.865 del 22 ottobre

1971, «una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria»;

- l'articolo 3, comma 55, della Legge n.244 del 27 dicembre 2007, così come modificato dall'articolo 46 del Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e ss.mm. e ii., con il quale si stabilisce che gli Enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma2, del TUEL (D.lgs.267/2000);

- l'articolo 58 del Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.133 del 6 agosto 2008, il quale dispone che gli Enti locali individuino i propri beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e quindi suscettibili di valorizzazione o dismissione;

- gli articoli 5 e 6 del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, che prevedono una serie di tagli in materia di studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, missioni e formazione, oltre che per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture, stabilendo che per ciascuna di tali voci la spesa non debba superare una fissata percentuale delle spese sostenute nell'anno 2009 (o del 2011, per quanto riguarda le autovetture);

- il Decreto legislativo n.192 del 9 novembre 2012, sulla tempestività dei pagamenti;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ("Testo unico degli Enti locali – TUEL") e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 19 novembre 1997, con le sue successive modificazioni, l'ultima delle quali è stata approvata con la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 30 luglio 2013;

DATO ATTO che è necessario provvedere all'assunzione di tutti gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2021-23;

RITENUTO di riassumere nel presente atto, tutte le volontà dell'amministrazione utili per la formazione del Bilancio di previsione 2021-23, indicando per ogni entrata tributaria o patrimoniale o in relazione al piano generale di sviluppo, quanto di seguito elencato:

1. tributi e tariffe comunali

1.1. NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE Propria.

1.1.1. VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

RILEVATO che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 6 del 17/04/2020 ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU- Imposta Municipale Propria;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17 aprile 2020, con la quale sono state determinate per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU nella misura, tra le altre, di 1,06 punti percentuali per l'aliquota di base, 0,55 punti percentuali per l'aliquota ridotta, 200,00 € per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ove soggette a tassazione),

RITENUTO che le vigenti aliquote e detrazioni, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

RITENUTO di confermare i valori venali ai fini IMU delle aree edificabili come stabiliti dalla Deliberazione della Giunta comunale n.134 del 26 novembre 2019;

1.1.2. Tassa sui rifiuti (TARI)

RICORDATO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI) con la contestuale soppressione,

ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che, in ottemperanza alle suddette disposizioni, il sistema di prelievo precedentemente utilizzato ha cessato di essere applicato dal 1 gennaio 2014, ferme restando le obbligazioni già sorte e in essere;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al Servizio di igiene urbana ("TARI")", approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 luglio 2014 ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della citata L. 147/2013;

CONSIDERATO che il servizio di gestione dei rifiuti è stato affidato in concessione;

PRECISATO che il piano finanziario che individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI e la determinazione delle tariffe, finalizzata alla ripartizione del 100% dei costi indicati nel piano finanziario tra le utenze domestiche e non domestiche per il 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dell'11/3/2019 ad oggetto: *"Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e della tariffa TARI - anno 2019"* mentre il PEF 2021 verrà successivamente approvato dal Consiglio Comunale non appena in possesso della idonea documentazione predisposta dal Concessionario;

1.2. Addizionale comunale all'IRPEF

PREMESSO che:

- I comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.
- A decorrere dall'anno 2007, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
- I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
- L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

RICORDATO che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 32 del 30 settembre 2014 ha provveduto ad approvare il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 luglio 2014, con la quale si sono determinate per l'anno 2014 l'aliquota per l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,6 per cento e la soglia di esenzione nella misura di 10.000,00€ (diecimila euro);

VISTE le successive deliberazioni del Consiglio comunale n.24 del 30 marzo 2015, n.16 del 29 aprile 2016, n.4 del 31 marzo 2017, n.10 del 28 marzo 2018, n.7 dell'11 marzo 2019 e n.48 del 20 dicembre 2019, con le quali tale aliquota e tale soglia di esenzione sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che la vigente aliquota e la relativa soglia di esenzione, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.3. Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

DATO ATTO che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 istituisce il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "Canone unico"), che unifica la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (ex TOSAP/COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i correlati diritti di affissione e di installazioni pubblicitarie e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, prescrivendo che i Comuni adottino, entro i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione

2021-23, un nuovo regolamento di tale Canone unico;

CONSIDERATO che

- in questa seduta con apposita delibera consiliare è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1 comma 816, Legge 160/2019) e canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate a mercati (art. 1 comma 83, Legge n. 160/2019) ed approvando il relativo regolamento e le relative tariffe per l'anno 2021;
- che è intenzione dell'amministrazione per le tariffe del mercato contenute nell'allegato n. 3 della delibera consiliare n. 4 adottata in questa seduta con la quale è stato approvato il nuovo regolamento del canone unico patrimoniale, di diminuirle del 60% per l'anno 2021;

1.4. Tariffe per i servizi comunali

1.4.1. Servizi cimiteriali

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 10 settembre 1990, che ha approvato il Regolamento di Polizia mortuaria e la Legge n.26 del 28 febbraio 2001, con la quale il servizio cimiteriale è divenuto servizio pubblico a domanda individuale;

VISTO il Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 29 giugno 1999 e modificato dalle Deliberazioni del Consiglio comunale n.10 del 25 febbraio 2000, n.18 del 18 aprile 2001, n.6 del 20 gennaio 2011 e n.17 dell'8 giugno 2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.49 del 20 dicembre 2019, che ha in parte confermato e in parte modificato a partire dall'anno 2020 le tariffe per la concessione e il rinnovo dei loculi, per le aree destinate alla costruzione delle tombe di famiglia e per i servizi cimiteriali;

RITENUTO che le vigenti tariffe, come da allegato C) , valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.4.2. Palestre e affini

VISTO il Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 18 dicembre 2003 e modificato dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 aprile 2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2018, che ha aggiornato per l'anno 2018 le tariffe per l'uso delle palestre comunali (incluse l'arcostruttura "Azzurri d'Italia" e la tensostruttura "A.Bonazza"), tariffe confermate di anno in anno con le Deliberazioni del Consiglio comunale n.9 dell'11 marzo 2019 e n.49 del 20 dicembre 2019;

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.5. Tariffe per i servizi scolastici

1.5.1. Trasporto scolastico

VISTE le "Linee guida per la gestione del servizio trasporto alunni su scuolabus", approvate con la Deliberazione della giunta comunale n. 5 del 9 gennaio 2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 23 settembre 2013, che ha modificato la tariffa per il servizio di trasporto scolastico stabilendola a decorrere dall'Anno scolastico 2013/14 in € 36,00 mensili per alunno, ridotta ad € 27,00 mensili, per fratelli o sorelle di alunni che già usufruiscono del servizio;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 29 del 12 settembre 2014, n.25 del 30 marzo 2015, n.17 del 29 aprile 2016, n.5 del 31 marzo 2017, n.11 del 28 marzo 2018, n. 9 dell'11 marzo 2019 e n.49 del 20 dicembre 2019, con le quali tali tariffe sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.5.2. Nido comunale integrato

VISTO il Regolamento dell'asilo nido integrato, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 29 settembre 2003 e modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n.54 del 25 novembre 2004 e n.20 del 19 aprile 2008;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, che ha modificato le rette per la frequenza al Nido comunale a partire dall'Anno scolastico 2017/18;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n.9 dell'11 marzo 2019, che ha esplicitato le modalità di riduzione della retta in base all'ISEE, previste dall'art.6 c.2 del citato regolamento e dall'art.43 del "Regolamento comunale dei servizi sociali ed assistenziali" approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 21 maggio 2008;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n.49 del 20 dicembre 2019, con la quale tali rette e riduzioni sono state confermate per l'anno 2020;

RITENUTO che tali rette e riduzioni, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.5.3. Servizio mensa

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2018, che ha stabilito in 0,67 € più IVA la quota a carico del Comune di Due Carrare per ogni pasto consumato e determinando in 4,37 € più IVA il costo del "buono pasto" a carico delle famiglie, quote e costi confermati di anno in anno con le Deliberazioni del Consiglio comunale n.9 dell'11 marzo 2019 e n.49 del 20 dicembre 2019;

RITENUTO che tale livello di contribuzione, valutata la situazione complessiva del Comune, sia congruo rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.6. Tariffe per matrimoni e unioni civili

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 3 aprile 2012 è stato approvato il Protocollo per l'organizzazione del Servizio per la celebrazione dei matrimoni civili;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2018, con la quale si sono approvate per l'anno 2018 le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, confermate di anno in anno con le Deliberazioni del Consiglio comunale n.9 dell'11 marzo 2019 e n.49 del 20 dicembre 2019;

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.7. Tariffe per l'uso delle sale comunali

RICHIAMATO il Regolamento per l'uso delle sale comunali, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 12 febbraio 2004 e modificato dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 17 aprile 2012;

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 2016, si sono approvate le tariffe per l'utilizzazione delle sale comunali attualmente vigenti, come proposte con le Deliberazioni della Giunta comunale nn. 41 e 49 del 17 aprile 2012, integrate con l'istituzione della nuova tariffa in caso di utilizzazione delle sale per scopi commerciali;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 del 31 marzo 2017, n. 11 del 28 marzo 2018, n. 9 dell'11 marzo 2019 e n. 49 del 20 dicembre 2019, con le quali tali tariffe sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che tali tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.8. Diritti di segreteria per il funzionamento dello sportello catastale decentrato

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 9 ottobre 2012, con la quale si è approvato il Protocollo d'intesa con l'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova per l'attivazione dello sportello catastale decentrato abilitato alla consultazione telematica e al rilascio all'utenza di visure e vari servizi tecnici;

ATTESO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 12 settembre 2014, confermando la Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 3 dicembre 2013, si è stabilita per ciascuna visura richiesta da parte dell'utenza, a titolo di rimborso spese, una tariffa di 2,00 € per visure fino a cinque pagine e di 0,50 € per ogni pagina oltre la quinta;

RICHIAMATE:

- le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2015, n. 17 del 29 aprile 2016, con le quali tali tariffe sono state confermate di anno in anno;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31 marzo 2017, che ha stabilito un diritto aggiuntivo di 20,00 € per ogni richiesta di documenti catastali da parte di soggetti non residenti nel Comune;
- le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 11 del 28 marzo 2018, n. 9 dell'11 marzo 2019 e n. 49 del

20 dicembre 2019, con le quali tali tariffe e tale diritto aggiuntivo sono stati confermati;

RITENUTO che tali tariffe e tale diritto aggiuntivo, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrui rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.9. Sportello unico per le attività produttive – Diritti di segreteria

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 29 aprile 2016, con la quale si istituiva un diritto di segreteria di 30,00 € per il rilascio di pratiche del servizio SUAP relative a attivazione, cessazione, o trasferimento di attività produttive e commerciali, o per manifestazioni in genere e si stabiliva di esonerare da tale tariffa le forze politiche e le associazioni iscritte all'albo comunale per pratiche relative a attività incluse nel loro oggetto sociale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n.5 del 31 marzo 2017, n.11 del 28 marzo 2018, n. 9 dell'11 marzo 2019 e n. 49 del 20 dicembre 2019, con le quali tali tariffe e tali esenzioni sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che tali tariffe e tali esenzioni, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.10. Oneri di urbanizzazione

PREMESSO che con la Legge n.10 del 28 gennaio 1977 ("Norme per la edificabilità dei suoli", o "Legge Bucalossi"), stabiliva i poteri dei comuni in tema di determinazione degli oneri di urbanizzazione;

VISTI gli articoli 81 e seguenti della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, la cui validità è stata confermata, in via transitoria, dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16, fatti salvi i principi fondamentali desumibili dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, che stabiliscono:

- le modalità di determinazione degli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché della quota del contributo commisurata al costo di costruzione;
- la possibilità per i Comuni di modificare in aumento la quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione, al fine di adeguare detto importo a specifiche situazioni locali, individuate in rapporto ai criteri di cui al 1 comma dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora articolo 16, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001);

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio comunale nn.7 e 9 del 27 febbraio 1996, con la quale sono state rinnovate le tabelle contenenti il costo teorico base e i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria;
- della Giunta comunale n.50 del 18 marzo 2003, n.19 del 27 febbraio 2007, n.215 dell'11 dicembre 2007, con le quali tali tariffe sono state modificate e variate;
- del Consiglio comunale n.19 del 28 giugno 2011, n.26 dell'8 giugno 2012, n.19 del 23 settembre 2013, n.29 del 12 settembre 2014, n.25 del 30 marzo 2015, n.17 del 29 aprile 2016, n.5 del 31 marzo 2017, n.11 del 28 marzo 2018, n. 9 dell'11 marzo 2019 e n. 49 del 20 dicembre 2019, con le quali tali tariffe sono state confermate di anno in anno;

RILEVATO che le tariffe in vigore non contemplano il caso di costruzione di superfici e volumetrie destinate a impianti sportivi realizzati da privati al di fuori dei casi esenti in base all'art. 17, comma 3 lettera c, del D.P.R. n. 180 del 6 giugno 2001;

SENTITA la proposta del Responsabile del Settore Edilizia Privata per introdurre un nuovo contributo di costruzione per tali fattispecie;

RITENUTO che le tariffe in vigore, integrate con quelle proposte come suesposto, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.11. Tassa per la partecipazione ai concorsi

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale è stata istituita una tassa per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assunzione di personale fissandone l'importo in 10,00 €, tassa confermata di anno in anno con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n.9 dell'11 marzo 2019 e n.49 del 20 dicembre 2019;

RITENUTO che tale tassa, valutata la situazione complessiva del Comune, sia congrua rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.12. Tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale sono state istituite le tariffe applicabili per la riproduzione degli atti amministrativi, tariffe confermate di anno in anno con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n.9 dell'11 marzo 2019 e n.49 del 20 dicembre 2019;

VALUTATO di aggiungere una specifica tariffa per la trasmissione telematica (via e-mail o altri strumenti simili) della scansione elettronica della documentazione, da quantificare in 2,00 euro;

RITENUTO che le rimanenti tariffe, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.13. Diritti per le carte d'identità

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n.127 del 31 ottobre 2017, con la quale sono stati determinati i costi per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche e conseguentemente fissati i relativi contributi da parte del cittadino;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale tali contributi sono stati recepiti e rettificati;

RICHIAMATE le di anno in anno con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n.9 dell'11 marzo 2019 e n.49 del 20 dicembre 2019, con le quali tali contributi sono stati confermati di anno in anno;

RITENUTO che tali contributi, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrui rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.14. Diritti di segreteria – Ufficio tecnico

VISTO l'art. 10, comma 10, del Decreto legge n.8 del 18 gennaio 1993, convertito con modificazioni nella Legge n.68 del 19 marzo 1993 e ulteriormente modificato dall'art.2, comma 60 punto 19, della Legge n.662 del 23 dicembre 1996, con il quale sono stati istituiti diritti di segreteria su alcuni atti prodotti dai Comuni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale tali diritti di segreteria sono stati aggiornati;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 dell'11 marzo 2019 e n. 49 del 20 dicembre 2019 con le quali sono stati confermati tali diritti;

SENTITA la proposta del Responsabile del Settore Edilizia privata, il quale suggerisce l'opportunità di introdurre una nuova fattispecie di diritti per l'accesso agli atti e per le pratiche relative al "Bonus 110%" istituito dal Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, nella misura di 10,00 euro per pratica da incrementare a 15,00 euro qualora la pratica stessa sia stata presentata da oltre cinque anni, fatti salvi i costi di riproduzione secondo le tariffe previste;

RITENUTO che tale proposta e i rimanenti diritti, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrui rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

1.15. Altri diritti

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n.163 del 2 ottobre 2007, con la quale, a seguito dell'installazione del nuovo terminale *self service* nella pesa pubblica di via Mincana, sono state stabilite le nuove tariffe per l'uso della pesa stessa, differenziate a seconda della pesatura a seconda degli scaglioni di peso stabiliti dalla Deliberazione della Giunta comunale n.122 del 18 marzo 1997, confermate per l'anno 2020 con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 20 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, con la quale si è esplicitata la gratuità del servizio di navigazione in Internet presso i terminali a disposizione degli utenti nella Biblioteca comunale, confermata di anno in anno con le Deliberazioni del consiglio comunale n.9 dell'11 marzo 2019 e n.49 del 20 dicembre 2019;

RITENUTO che le tariffe per la pesa pubblica e la gratuità della navigazione in Internet nella Biblioteca, valutata la situazione complessiva del Comune, siano congrue rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione;

2. Altri atti di programmazione

2.1. Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale

RICHIAMATO il Decreto legge n.55 del 28 febbraio 1983, convertito con modificazioni nella Legge n.131 del 26 aprile 1983, con il quale è stato istituito l'obbligo di definizione, da parte degli Enti locali, della *«misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale[...] che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate»;*

VISTO il Decreto del 31 dicembre 1983 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze (Gazzetta ufficiale n.16 del 17 gennaio 1984), che ha dato attuazione alla suddetta Legge

131/1983 individuando le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;

ATTESO che l'articolo 45 del Decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto legislativo 342 del 15 settembre 1997, individua i criteri in base ai quali gli enti locali sono definiti strutturalmente deficitari e stabilisce che tali enti sono soggetti a controllo centrale in materia finanziaria per verificare, tra altri parametri, che i servizi a domanda individuale siano finanziati dalle relative tariffe in misura pari almeno al 36%;

VERIFICATO che il Comune di Due Carrare, così come risulta dal Rendiconto della gestione 2019, e dalle previsioni dell'andamento della gestione del 2020, non è individuabile come ente strutturalmente deficitario;

RITENUTO tuttavia che, dal punto di vista dell'oculattezza nella gestione e della responsabilizzazione degli utenti nella fruizione dei servizi pubblici, sia una buona pratica quella di dotarsi autonomamente dell'obiettivo di coprire tramite le tariffe almeno il 36% dei costi dei servizi a domanda individuale;

TENUTO CONTO delle tariffe stabilite con la presente deliberazione e delle previsioni di entrata e di spesa individualmente formulate dai responsabili di ciascun servizio;

ATTESO che nella determinazione delle stesse sono stati rispettati i su richiamati obiettivi;

2.2. Destinazione dei proventi dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada

VISTO l'articolo 208 del Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 ("Nuovo codice della strada"), il quale stabilisce che ogni Ente debba provvedere a determinare la quota annuale delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada da destinare alle specifiche finalità indicate dal comma 4 del medesimo articolo;

RICHIAMATO l'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del medesimo D.lgs.285/1992, che prescrive l'attribuzione all'Ente proprietario del 50% delle sanzioni elevate per le violazioni dei limiti di velocità accertate *«attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza»*;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n.40 del 26 maggio 2011, con la quale si è stabilito di ripartire il 50% dei proventi spettanti, rispettivamente, per un quarto a interventi di «sostituzione, ammodernamento, potenziamento di messa a norme e di manutenzione della segnaletica stradale delle strade di proprietà del Comune», per un ulteriore quarto «al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento in materia di circolazione stradale» e, per la rimanente metà, al miglioramento della sicurezza stradale tramite la manutenzione, l'ammodernamento, il potenziamento, la messa a norma e la sistemazione del manto delle strade di proprietà comunale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio comunale n.19 del 28 giugno 2011, n.26 dell'8 giugno 2012, n.19 del 23 settembre 2013, n.29 del 12 settembre 2014, n.25 del 30 marzo 2015, n.17 del 29 aprile 2016, n.5 del 31 marzo 2017, n. 11 del 28 marzo 2018, n. 9 dell'11 marzo 2019 e n.49 del 20 dicembre 2019, con le quali tali ripartizioni sono state confermate di anno in anno;

RITENUTO che tale ripartizione, valutata la situazione complessiva del Comune, sia congrua rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione, oltre che adeguata alle disposizioni della Legge;

2.3. Riduzione degli organismi collegiali

VISTO il Regolamento delle Commissioni comunali, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 28 dicembre 2006;

ATTESO che con la Deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 24 novembre 2020, a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione comunale di Due Carrare eletta il 20 e 21 settembre 2020, sono state istituite le commissioni e le consulte permanenti ai sensi dell'articolo 1 del suddetto Regolamento, confermando quelle già istituite con la precedente Deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 16 ottobre 2015;

CONSIDERATO che, come già recepito dalla citata DCC 47/2020:

- ai sensi delle vigenti leggi dev'essere mantenuta l'operatività della Commissione elettorale comunale, della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari e della Commissione locale per il Paesaggio;
- devono essere parimenti mantenuti gli organismi previsti dagli attuali statuti, regolamenti e convenzioni in essere, tra i quali si segnalano la Commissione Scuole per l'infanzia, prevista dall'articolo 7 della "Convenzione con le scuole dell'Infanzia" del Comune di Due Carrare approvata con la Deliberazione della Giunta comunale n.22 dell'11 marzo 2019, e il Comitato di gestione dell'Asilo nido integrato previsto dall'articolo 10 del "Regolamento dell'Asilo nido integrato", approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 29 settembre 2003 e modificato dalle Deliberazioni del Consiglio comunale n.54 del 25 novembre 2004 e n.20 del 19 aprile 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 136, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, con il quale si stabilisce che gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali debbano essere rideterminati per garantire l'invarianza della spesa;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ("Testo unico degli Enti locali – TUEL") nelle parti riguardanti i compensi e gli emolumenti dovuti per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali e, in particolare:

- l'articolo 82, comma 7, secondo il quale gli amministratori che percepiscono indennità di funzione non hanno diritto a alcun gettone di presenza per le sedute degli organi collegiali del medesimo ente né delle commissioni che costituiscano articolazioni interne o esterne di quel medesimo ente;
- l'articolo 82, comma 11, con il quale si ribadisce che la corresponsione del gettone di presenza è subordinata all'effettiva partecipazione ai consigli e alle commissioni;
- l'articolo 83, comma 2, secondo il quale i sindaci, i consiglieri comunali e i membri delle giunte comunali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;
- l'articolo 79, comma 3, secondo il quale i lavoratori dipendenti che fanno parte delle commissioni consiliari formalmente istituite, nonché delle commissioni comunali previste per legge, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte;
- l'articolo 80, comma 1, con il quale si precisa che i permessi di cui al precedente articolo 79 sono retribuiti dal datore di lavoro e che tale datore, se si tratta di un privato o di un ente pubblico economico, ha il diritto di inoltrare all'Ente una documentata richiesta di rimborso per i costi sostenuti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 24 novembre 2020 con la quale, in seguito al rinnovamento degli organi elettivi di questo Comune dopo le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 e al fine di assicurare l'invarianza della spesa in adempimento del citato art.1 c.136 della L.56/2014, si è stabilito che nessun gettone di presenza è dovuto ai consiglieri per la partecipazione ad alcuna commissione di qualsiasi tipo;

VALUTATO che, anche per effetto della succitata DCC 47/2020, il numero e la composizione delle commissioni e consulte comunali non hanno alcuna incidenza sull'invarianza della spesa;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2021 le medesime previsioni della delibera di C.C. n.47 del 24 novembre 2020;

2.4. Indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori comunali

ATTESO che l'articolo 82 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 ("Testo unico degli Enti locali – TUEL"), con le successive modificazioni e integrazioni, prevede che venga corrisposta un'indennità di funzione al Sindaco e ai componenti degli organi esecutivi del Comuni, da dimezzare per i lavoratori dipendenti che non richiedano l'aspettativa, e che venga riconosciuto ai Consiglieri comunali un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, specificando inoltre che tali indennità e tali gettoni non sono assimilabili a redditi da lavoro di qualsiasi natura e, quindi, a essi non si applica il divieto di cumulo tra pensione e redditi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n.119 del 4 aprile 2000, il quale determina l'ammontare delle suddette indennità e del suddetto gettone sulla base della fascia demografica alla quale l'Ente appartiene e, inoltre, prevede che i Comuni possano incrementare le indennità del 3% se il rapporto tra entrate proprie e entrate totali dell'Ente è superiore alla media regionale per fasce demografiche e del 2% (cumulabile con il precedente) se la spesa corrente pro capite è superiore all'analoga media regionale per fasce;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000, che fornisce le note interpretative e chiarisce le modalità di applicazione del succitato D.M.Int.119/2000;

CONSIDERATO l'articolo 156, comma 2, del TUEL (D.lgs.267/2000), ribadito dalla Deliberazione n.1 della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti pubblicata il 15 gennaio 2014, il quale specifica che la fascia demografica di cui sopra dev'essere calcolata sulla base della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente quello al quale i relativi provvedimenti si applicano;

RILEVATO che, ai fini della programmazione economico-finanziaria del triennio 2021-23, è quindi rilevante la popolazione al 31 dicembre 2019, che per il Comune di Due Carrare risulta di 9.007 unità, tali da collocare il Comune nella fascia demografica tra 5.000 e 9.999 abitanti (TUEL, art.156, c.1 lett.f);

DEDOTTO, dalle Tabelle B e C allegate al citato D.M.Int.119/2000, che le medie regionali di riferimento per il Comune di Due Carrare sono il rapporto del 49% tra entrate proprie e entrate totali e la spesa pro capite di 426,67 € (pari a 828.083 lire);

RILEVATO che, sulla base dei dati del 2019, il rapporto tra entrate proprie e entrate totali del Comune

risulta pari al 78,32% (4.180.838,90/5.337.982,22), superiore al 49%, e che la spesa corrente pro capite risulta pari a (3.677.204,30/9.007=) 408,26 €, inferiore a 426,67 €, cosicché è possibile per il Comune di Due Carrare incrementare del 3% le indennità e il gettone fissati con il citato D.M.Int.119/2000;

VALUTATO di non avvalersi tuttavia di tale possibilità e di confermare quindi i valori di base sia per le indennità sia per il gettone di presenza;

VISTO l'articolo 1, comma 54, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che ha provveduto a ridurre del 10% le indennità e il gettone fissati con il citato D.M.Int.119/2000;

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo n.1/CONTR/12, depositata il 12 gennaio 2012, con la quale si chiarisce che tale riduzione è tuttora vigente;

VISTO l'articolo 5, comma 7, del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'Interno emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge, le suddette indennità di cui all'art.8 c.8 del D.lgs.267/2000 sono ridotte del 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per un periodo non inferiore a tre anni;

OSSERVATO che, alla data odierna, tale decreto non risulta ancora emanato;

VISTO l'articolo 2, comma 25, della Legge n.244 del 24 dicembre 2007, con il quale si stabilisce che in nessun caso l'ammontare complessivo dei gettoni di presenza percepiti in un mese da un consigliere comunale possa superare un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco;

OSSERVATO che, sulla base dei valori tabellari previsti dal D.M.Int.119/2000 e considerando che le Commissioni comunali non danno diritto a percepire gettoni di presenza, per superare un quarto dell'indennità prevista per il Sindaco un consigliere comunale dovrebbe essere presente a 39 sedute del Consiglio in un mese e, quindi, tale limitazione non è di fatto cogente per il nostro Comune;

2.5. Quota di oneri di urbanizzazione destinata alle opere di culto

VISTO l'articolo 1, comma 1, della Legge regionale n.44 del 20 agosto 1987 il quale dispone che i comuni riservino annualmente, per interventi relativi alle chiese e agli altri edifici religiosi di cui all'articolo 4 della Legge n.847 del 29 settembre 1964 come integrato dall'articolo 44 della legge n.865 del 22 ottobre 1971, *«una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria»*;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, della medesima L.R.44/1987 indica la base di tale quota nella misura dell'8%, salve diverse percentuali deliberate dal Consiglio comunale con adeguata motivazione;

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 11 del 28/03/2018 con la quale venne fissato nella misura minima dell'8% delle effettive entrate per oneri di urbanizzazione secondaria la percentuale da destinare alle opere di culto, percentuale confermata di anno in anno con le Deliberazioni del Consiglio comunale n.9 dell'11 marzo 2019 e 47 del 20 dicembre 2019;

VALUTATO che non vi siano motivi di rilievo per discostarsi da tale quota base;

2.6. Programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

PREMESSO che l'articolo 3, comma 55, della Legge n.244 del 27 dicembre 2007, così come modificato dall'articolo 46 del Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.133 del 6 agosto 2008, stabilisce che gli Enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del TUEL (D.lgs.267/2000);

DATO ATTO che il successivo comma 56 dello stesso art.3 della L.244/2007, prevede che i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'articolo 89 del TUEL fissano i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazione e, inoltre, il limite massimo annuale della spesa per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n.106 del 22 settembre 1998, con le sue successive modificazioni, e in particolare gli articoli 37 e 38, relativi alle collaborazioni a elevato contenuto di professionalità e agli incarichi di collaborazione esterna;

PRECISATO che:

- l'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di "programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad

essi, pareri da rendere per dette materie”;

- l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e succ. mod. e int. dispone, tra l'altro, che “..... per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

* l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

* l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

* la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

* devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore...”;

- l'articolo 3, comma 55 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge n. 133/2008 prevede che “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- l'articolo 3, comma 56 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge n. 133/2008 stabilisce che “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

- l'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua ricompresa nel programma annuale di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma non può essere superiore al venti per cento (20%) di quella sostenuta nell'anno 2009;

SPECIFICATO che dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalle legge;

- gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 50/2016;

- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa “equiparabile” ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2008).

CONSIDERATO che la spesa massima sostenibile per il conferimento di incarichi è limitata sia in rapporto alla spesa per il personale risultante dal conto annuale, come disposto dall'articolo 14 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni nella Legge n.89 del 23 giugno 2014, sia in relazione alla spesa sostenuta nell'anno 2009, come disposto dall'articolo 6, comma 7, del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, oltre che dall'articolo 1 del Decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito nella Legge n.125 del 30 ottobre 2013;

RILEVATO che il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L.

25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008) previsto per l'anno 2020 era stato fissato in euro 2.200,00, importo vigente anche per l'anno 2021;

2.7. Verifica di aree e fabbricati disponibili e dei relativi prezzi di cessione

OSSERVATO che non vi sono, nel territorio comunale, aree e fabbricati da destinarsi alla residenza (zone PEEP – Piano di edilizia economica e popolare) o alle attività produttive e terziarie (zone PIP – Piano per gli insediamenti produttivi), per cui nulla deve essere previsto al riguardo;

2.8. Programmazione triennale delle alienazioni

VISTO l'articolo 58 del Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.133 del 6 agosto 2008, il quale dispone che gli Enti locali individuino i propri beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e quindi suscettibili di valorizzazione o dismissione;

VISTO il Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n.43 del 17 aprile 2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 31 marzo 2017, con la quale, preso atto dell'avvenuta vendita di alcuni degli immobili del suddetto piano e della nota di aggiornamento del Responsabile del settore Urbanistica e Lavori pubblici del 27 marzo 2017, ha provveduto a aggiornare il piano stesso;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 28 marzo 2018, che ha confermato il piano risultante dalla DCC 5/2017;

CONSIDERATO che rispetto al precedente piano vi è stata l'alienazione nel 2018 del lotto di Via Brassalene e che, come previsto dal Consiglio Comunale, non si procederà più alla vendita del fabbricato ex scuola elementare di Santo Stefano in quanto è intenzione dell'Amministrazione Comunale, come previsto nel bilancio di previsione 2020, ristrutturare lo stesso immobile che diverrà nuova Biblioteca comunale; pertanto i due potenziali beni da alienare rimangono: n. 1 lotto del valore di stima di € 100.000,00= e n.1 terreno agricolo del valore di 60.000,00=, nessuno dei quali è inserito come potenziale introito nel Bilancio di previsione;

2.9. Programmazione triennale dei Lavori Pubblici

PREMESSO che, in base all'articolo 21 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di un programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato per singola opera sia pari o superiore a 100.000,00 €;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta comunale n.93 del 27 ottobre 2020 con la quale sono stati adottati lo schema di programma triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2021-23 e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nel 2021;

CONSIDERATO che con delibera di giunta comunale n. 14 del 11/02/2021 è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-23 ai sensi degli artt.151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale conferma le programmazioni succitate;

APPRESO che non vi sono variazioni da segnalare nella ricognizione del patrimonio suscettibile di variazione o dismissione;

2.10. Piano generale di sviluppo

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) 2020-22, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 27 settembre 2019, si dà atto che gli strumenti di programmazione del mandato e le linee programmatiche di amministrazione trovano la loro articolazione di dettaglio all'interno di detto DUP e la delibera consiliare di questa seduta, con il quale è stato approvato il DUP 2021-2023;

2.11. Atto ricognitorio ai fini della riduzione della spesa di cui alla Manovra 2010

RICHIAMATI gli articoli 5 e 6 del Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, che prevedono una serie di tagli in materia di studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, missioni e formazione, oltre che per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture, stabilendo che per ciascuna di tali voci la spesa non debba superare una fissata percentuale delle spese sostenute nell'anno 2009 (o del 2011, per quanto riguarda le autovetture);

PREMESSO che l'articolo 6 di suddetto decreto prevede alcune puntuali eccezioni alle limitazioni di spesa predette, e segnatamente:

- che possano essere effettuate compensazioni tra alcune voci di spesa, purché il limite complessivo

resti rispettato;

- che possa essere superato il limite di spesa per le missioni, previa l'adozione di un motivato provvedimento da parte dell'organo di vertice dell'Amministrazione, da comunicare agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'Ente;
- che possano essere acquistate vetture oltre i limiti di spesa per particolari esigenze di alcuni specifici servizi fondamentali;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 7 del Dl 112/2008, in base al quale le amministrazioni riducono del 50% rispetto a quella del 2007 la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

RITENUTO di dover applicare le suddette norme anche al bilancio di previsione 2021-23;

TENUTO conto della sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012 in cui aveva evidenziato che: se da un lato il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, tenuto conto degli obiettivi nazionali a cui tali enti devono concorrere, dall'altro lato i vincoli possono considerarsi solo un limite complessivo che lascia agli enti la libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti di spesa.

PRESO ATTO che in senso analogo si è espressa anche la Corte dei conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 26/2013), dove in sostanza afferma che, lo Stato può anche imporre limiti puntuali di spesa, ma deve lasciare agli enti libertà di rimodularli, nel rispetto comunque dell'obiettivo complessivo stabilito

VISTO l'atto ricognitorio predisposto dal responsabile dei servizi finanziari;

PRECISATO che le suddette disposizioni sono da applicare anche per l'esercizio 2021, si impartiscono direttive al responsabile dei servizi finanziari affinché provveda alla predisposizione del bilancio di previsione 2021-23, nel rispetto dei suoi indicati limiti di spesa.

2.12 Tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 29/11/2018 che prende atto delle misure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente, per l'anno 2019 così come disposte dal Decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012;

DATO ATTO che tale disposizione è stata recepita nella redazione del Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dell'11 marzo 2019;

RICHIAMATE le disposizioni dei commi dal 857 all'866 dell'art. 1 della legge 145/2018 "di bilancio 2019", che prevede la costituzione di un "Fondo garanzia debiti commerciali";

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate, ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 192/2012 le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente per l'anno 2021, come indicate **nell'allegato A)** alla medesima deliberazione e ritenuto di confermarle con questo atto;

2.13. Programmazione biennale delle forniture e dei servizi

ATTESO che l'articolo 21 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici debbano dotarsi di una programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 40.000,00 €;

PRECISATO che per i beni e servizi informatici e di connettività, inoltre, le amministrazioni devono tenere conto del "Piano triennale per l'Informatica" disposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) sulla base dell'articolo 1, comma 513, della citata L. 208/2015;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n.94 del 27 ottobre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è adottato il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, e ritenuto di confermare tale programma;

3. Disposizioni finali

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote relative alla IMU mediante l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011;

DATO, ALTRESÌ, ATTO che in materia di IMU il medesimo art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre la TARI tale pubblicazione (che,

ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997) ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, n. 4033 del 28 febbraio 2014, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote;

RITENUTO utile provvedere in modo organico e onnicomprensivo all'assunzione di tutti gli atti propedeutici all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-23;

ACQUISITI E VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ciascuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SENTITI gli interventi in merito come riportati in allegato alla deliberazione di C.C. n 5 di questa seduta;

Si dà atto che prima della votazione è uscito dall'aula il Consigliere Sig. Garbo Claudio e pertanto il numero dei consiglieri presenti alla votazione è 11;

A SEGUITO di votazione legalmente espressa chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri presenti n.	11
Voti favorevoli n.	8
Voti contrari n.	3 (Negrisolo Pierangela, Furlan Romina, Crivellaro Giampietro)
Astenuti n.	0

DELIBERA

1) di approvare secondo l'ordine numerico le seguenti politiche delle entrate tributarie ed extratributarie:

1. Aliquote, tributi e tariffe comunali

1.1 NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE Propria

1.1.1. RILEVATO che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 6 del 17/04/2020 ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU- Imposta Municipale Propria;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17 aprile 2020, con la quale sono state determinate per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU nella misura, tra le altre, di 1,06 punti percentuali per l'aliquota di base, 0,55 punti percentuali per l'aliquota ridotta, 200,00 € per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ove soggette a tassazione),

RITENUTO di confermare le vigenti aliquote e detrazioni, e i valori venali ai fini IMU delle aree edificabili come stabiliti dalla Deliberazione della Giunta comunale n.134 del 26 novembre 2019;

1.1.2. Tassa sui rifiuti (TARI):

di prendere atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) per il 2021 sarà oggetto di successivo atto da sottoporre al Consiglio Comunale come specificato in premessa;

1.2. Addizionale comunale all'IRPEF

di confermare l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 per cento, con soglia di esenzione pari a 10.000,00 € (diecimila euro);

1.3 Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

DATO ATTO che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 istituisce il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "Canone unico"), che unifica la tassa e il canone per

l'occupazione di spazi e aree pubbliche (ex TOSAP/COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i correlati diritti di affissione e di installazioni pubblicitarie e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, prescrivendo che i Comuni adottino, entro i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione 2021-23, un nuovo regolamento di tale Canone unico;

CONSIDERATO che

- in questa seduta con apposita delibera consiliare è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1 comma 816, Legge 160/2019) e canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate a mercati (art. 1 comma 83, Legge n. 160/2019) ed approvando il relativo regolamento e le relative tariffe per l'anno 2021;
- le tariffe del mercato contenute nell'allegato n. 3 della delibera consiliare n. ____ adottata in questa seduta con la quale è stato approvato il nuovo regolamento del canone unico patrimoniale, si approva di diminuirle del 60% per l'anno 2021;

1.4. Tariffe per i servizi comunali

1.4.1. Servizi cimiteriali

di confermare per l'anno 2021 le tariffe attualmente in vigore, come riassunte nel prospetto che costituisce l'**Allegato A)** alla presente deliberazione;

1.4.2. Palestre e affini

di confermare per l'utilizzazione delle palestre comunali, incluse la tensostruttura e l'arcostruttura, la tariffa di 3,50 € l'ora, e per le manifestazioni sportive e non sportive le tariffe riassunte nella tabella seguente;

Tipo di manifestazione	Tariffa (½ giornata)
Manifestazioni sportive, associazioni iscritte all'Albo comunale	45,00 €
Manifestazioni sportive, associazioni non iscritte all'Albo comunale	90,00 €
Gare di campionato per associazioni affiliate a Enti sportivi a livello nazionale	esenti
Manifestazioni non sportive	100,00 €

1.5. Tariffe per i servizi scolastici

1.5.1. Trasporto scolastico

di confermare la vigente tariffa per il servizio di trasporto scolastico in 36,00 € mensili per alunno, ridotta a 27,00 € nei casi in cui un secondo fratello usufruisca contemporaneamente del servizio;

1.5.2. Nido comunale integrato

di confermare le vigenti rette per la frequenza del Nido integrato e di stabilire le rette minime e la specificazione degli ISEE minimo e massimo come nella tabella seguente, specificando che per gli ISEE intermedi tra il minimo e il massimo la retta è determinata tramite interpolazione lineare tra la retta corrispondente all'ISEE minimo e quella corrispondente all'ISEE massimo (ovvero, da un residente con ISEE I è dovuta la retta $R = R_{\min} + (R_{\max} - R_{\min}) \times (I - I_{\min}) / (I_{\max} - I_{\min})$, dove $I_{\min}$, $I_{\max}$, $R_{\min}$ e $R_{\max}$ indicano, rispettivamente, l'ISEE minimo, l'ISEE massimo, la retta corrispondente all'ISEE minimo e la retta corrispondente all'ISEE massimo), che sono effettive dal primo gennaio del 2019;

Orario	Retta residenti ISEE < 6.700 €	Retta residenti ISEE > 16.700 €	Retta non residenti
Full time (7.30-16.00)	300,00 €	420,00 €	450,00 €
Part time (7.30-13.00 o 13.00-18.00)	220,00 €	310,00 €	340,00 €
Orario prolungato (7.30-18.00)	370,00 €	525,00 €	563,00 €

di ribadire che la riduzione ISEE non si applica qualora nel nucleo familiare del minore iscritto vi sia un tutore o legale rappresentante del medesimo che non risulti regolarmente occupato;

1.5.3. Servizio mensa

di confermare la contribuzione di 0,67 € più IVA per ogni pasto consumato nella mensa scolastica, determinando così in 4,37 € più IVA il costo del “buono pasto” a carico delle famiglie;

1.6. Tariffe per matrimoni e unioni civili

di confermare le vigenti tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, riassunte nella tabella che segue, restando inteso che la loro celebrazione o costituzione presso gli uffici comunali in orario di servizi non è soggetta al pagamento di alcuna tariffa e che per l'applicazione della tariffa per residenti è sufficiente la residenza del Comune anche di uno solo dei due nubendi o congiungendi;

Luogo e orario	Residenti	Non residenti
Casa dei Carraresi, in orario di servizio	50 €	150 €
Casa dei Carraresi, fuori dall'orario di servizio	200 €	250 €
Altri luoghi convenzionati, qualsiasi orario	400 €	500 €

1.7. Tariffe per l'uso delle sale comunali

di confermare le vigenti tariffe per l'uso delle sale comunali, riassunte nel prospetto che costituisce l'**Allegato B)** alla presente deliberazione;

1.8. Diritti di segreteria per il funzionamento dello sportello catastale decentrato

di confermare le vigenti tariffe per il funzionamento dello sportello catastale per ogni visura in ragione di 2,00 € fino a cinque pagine e di 0,50 € per ogni pagina oltre la quinta, oltre a 20,00 € per ogni richiesta effettuata da soggetti non residenti nel Comune di Due Carrare;

1.9 Sportello unico per le attività produttive – Diritti di segreteria

di confermare il diritto di segreteria di 30,00 € per il rilascio di pratiche del servizio SUAP relative a attivazione, cessazione, o trasferimento di attività produttive e commerciali, o per manifestazioni in genere, e di confermare altresì l'esonero da tale tariffa per le forze politiche e le associazioni iscritte all'albo comunale per pratiche relative a attività incluse nel loro oggetto sociale;

1.10. Oneri di urbanizzazione

- **di confermare** le tabelle per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in sede di rilascio dei permessi di costruire già riportate come Allegato E alla Deliberazione n.49 del 20 dicembre 2019, ora allegato D);

- **di approvare** il quadro aggiuntivo dei contributi di costruzione relativi a superfici e volumetrie destinate a impianti sportivi, il quale, insieme con i suddetti confermati, costituisce l'**Allegato D)** alla

presente deliberazione;

1.11. Tassa per la partecipazione ai bandi di concorso

di confermare la tassa di 10,00 € per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assunzione di personale;

1.12. Tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi

di confermare le vigenti tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi, aggiornandole con l'aggiunta di un diritto di 2,00 euro per il rilascio di copia telematica, come riassunte **nell'Allegato E)** alla presente deliberazione;

1.13. Diritti per le carte d'identità

di confermare per il rilascio delle carte di identità il diritto di segreteria comunale di 0,30 €, il diritto fisso di 5,00 € per i casi residuali nei quali è ammesso il rilascio della carta d'identità cartacea e, infine, il corrispettivo di 22,00 € (comprensivo di diritto fisso e diritto di segreteria) per il rilascio della carta d'identità elettronica;

1.14. Diritti di segreteria – Ufficio tecnico

di approvare i diritti di segreteria ai sensi del D.L. 8/1993 convertito con modificazioni nella Legge n.68 del 19 marzo 1993 e ss.mm.ii., integrandoli con un nuovo diritto per le pratiche relative al “Bonus 110%” posto pari a 15,00 euro, ridotti a 10,00 qualora la pratica sia stata presentata meno di cinque anni prima della richiesta, ottenendo così la tabella riportata **nell'Allegato C)** alla presente deliberazione;

1.15. Altri diritti

- **di confermare** le tariffe per l'uso della pesa pubblica differenziate per scaglioni come riassunto nella tabella seguente, laddove il valore della pesatura rileva indifferentemente dal fatto che la pesatura stessa sia lorda o di tara;

Peso	Tariffa
da 0 a 100 quintali	2,00 €
da 101 a 200 quintali	4,50 €
da 201 a 399 quintali	6,00 €

- **di confermare** la gratuità della navigazione in Internet dai terminali pubblici presenti presso la Biblioteca comunale;

2. Altri atti di programmazione

di approvare i seguenti adempimenti procedurali, propedeutici alla compilazione del Bilancio di previsione:

2.1. Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale

di dare atto che le previsioni per i proventi e i costi relativi ai servizi a domanda individuale, così come risultano dalle previsioni effettuate dai Responsabili dei medesimi e che quindi il previsto tasso di copertura dei servizi a domanda individuale tramite le tariffe corrisposte dagli utenti è superiore al 36%; tenuto conto che come previsto al punto 6.4.8 del DUP “Proventi dei servizi dell'Ente” dove vengono dettagliati i servizi costi e ricavi, si rileva che la percentuale del tasso di copertura in fase previsionale risulta essere del 47,01%;

2.2. Destinazione dei proventi dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada

di dare atto che, a fronte della previsione di 20.000,00 € in entrata per proventi da sanzioni, il Bilancio di previsione dovrà stanziare nella spesa:

- almeno 2.500,00 € (pari al 12,50% dell'entrata) per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, o messa a norma della segnaletica delle strade comunali;
- almeno 2.500,00 € (pari al 12,50% dell'entrata) per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche mediante l'acquisizione di strumentazione a tale fine destinata;
- almeno 5.000,00 € (pari al 25% dell'entrata) per il miglioramento della sicurezza stradale tramite la manutenzione, l'ammodernamento, l'installazione, il potenziamento, la messa a norma o la sistemazione del manto delle strade comunali;

2.3. Riduzione degli organismi collegiali

di confermare l'operatività degli organi collegiali istituiti dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 24 novembre 2020, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Comune e riassunti nella tabella seguente, e di dare atto che tale operatività non è di ostacolo all'invarianza della spesa prescritta dalla L. 56/2014;

Organo collegiale	Atto di istituzione
Commissione Ambiente, innovazione e risparmio energetico	DCC 47/2020
Commissione Comunicazione	DCC 47/2020
Commissione Cultura	DCC 47/2020
Commissione Scuola	DCC 47/2020
Commissione Sociale e Pari opportunità	DCC 47/2020
Commissione Statuto e regolamenti	DCC 47/2020
Commissione Consiliare Urbanistica e Lavori pubblici	DCC 47/2020
Consulta delle Associazioni	DCC 47/2020
Consulta dello Sport	DCC 47/2020
Consulta delle Attività produttive	DCC 47/2020
Consulta dei Giovani	DCC 47/2020
Commissione elettorale comunale	DPR 223/1967, art. 12
Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari	L. 297/1951, art. 13
Commissione locale per il Paesaggio	D.Lgs. 42/2004, art. 148, et.al.
Commissione Scuole per l'Infanzia	DGC 22/2019
Comitato di gestione dell'Asilo nido integrato	DCC 31/2003 e ss.mm.

2.4. Indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori comunali

- **di confermare** il gettone di presenza per i consiglieri comunali in 16,27 € per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio e, rinunciando alla possibilità di aumentarne l'importo come previsto dal D.M.Int. 119/2000, di confermare le indennità mensili di carica per il Sindaco e i membri della Giunta così come risultano dalla tabella che segue;

Carica	Indennità intera	Ind. Dimezzata
--------	------------------	----------------

Sindaco	2.509,98	1.254,99
Vicesindaco	1.254,99	627,50
Assessori	1.129,49	564,75

- **di dare atto** che i rimborsi spettanti agli amministratori per spese di viaggio e per missioni saranno corrisposte nel rispetto dell'invarianza della spesa;

2.5. Quota di oneri di urbanizzazione destinata alle opere di culto

di confermare nella misura dell'8% la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi sulle chiese e gli altri edifici religiosi o destinati al culto, demandando a successivi atti l'ammissione delle richieste di finanziamento e la ripartizione delle stesse sulla base del relativo stanziamento;

2.6. Programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

di confermare il programma per le collaborazioni autonome per il 2021 così come dettagliato dalla seguente tabella;

Servizio	Incarichi
Urbanistica e Edilizia privata	Consulenze specialistiche per la redazione di strumenti urbanistici ed edilizia privata, S.U.A.P.
Lavori pubblici e Patrimonio	Incarichi per rilievi topografici, espropri, frazionamenti, atti notarili aree occupate da opere pubbliche non ancora acquisite; Studio per valutazione ed analisi economico - patrimoniale del servizio gas nel territorio comunale ai fini del D.Lgs n. 164/2000 lett. a art. 14, comma 4, e art. 15 comma 5; Conferimenti incarichi per procedure di accatastamento immobili comunali; Assistenza tecnico giuridica relativa alla predisposizione della gara di concessione del servizio gas con normativa europea; Conferimenti incarichi legali per pratiche di acquisizione immobili (usucapione)
Ambiente	Aggiornamento Regolamento Polizia Rurale; Progettazione Piano delle Acque; Studio/consulenza per affidamento gestione calore immobili comunali; Incarico per aggiornamento piano di zonizzazione acustico; Incarico per redazione Piano Energetico Comunale "solare" e razionalizzazione consumi esistenti;
Affari generali	Incarichi di supporto a uffici amministrativi e organi istituzionali, consulenze e brokeraggio in campo legale / assicurativo; Incarichi inerenti al periodico informativo comunale; Incarichi di revisione economico finanziaria e nucleo di valutazione
Finanziario e amministrativo	Conferimento incarichi per corsi di formazione dipendenti; Incarichi per consulenza fiscale / tributaria / riscossione ed accertamento entrate comunali.
CED	Incarico per servizi di supporto informatico/aggiornamento inventario, incarichi inerenti la normativa sulla Privacy
Commercio	Incarico per consulenza / assistenza di specifiche attività / richieste commerciali
Servizi sociali	Consulenza/assistenza per particolari servizi alle famiglie, consulenza giuridica presso il servizio minori nei rapporti tra Autorità Giudiziaria ed Enti locali in materia di minori ecc.; Incarichi nell'ambito di servizi e progetti rivolti all'infanzia ed alle problematiche dell'immigrazione

Servizi culturali	Incarichi per supporto alle attività di comunicazione e promozione di manifestazioni culturali e per ricerche storiche, archeologiche, ambientali sulle emergenze storiche/gestione biblioteca
Polizia locale	Consulenza/incarichi per effettuare indagini e studi finalizzati alla redazione del piano di interventi per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada
Forme associative	Incarichi, consulenze, rilevazione, studi fattibilità forme associative

2.7. Verifica di aree e fabbricati disponibili e dei relativi prezzi di cessione

di dare atto che non vi sono aree e fabbricati per i quali fissare i prezzi di alienazione al fine della realizzazione di PEEP o PIP;

2.8. Programmazione triennale delle alienazioni

di dare atto che, rispetto a quanto disposto dalla DCC 5/2017, nel 2018 è stato alienato il lotto di Via Brassalene; inoltre come previsto nel bilancio di previsione 2020 non si procederà più alla vendita del fabbricato ex scuola elementare di Santo Stefano ma alla ristrutturazione dello stesso che diverrà nuova Biblioteca comunale; che pertanto i due potenziali beni da alienare rimangono: n. 1 lotto del valore di stima di € 100.000,00= e n.1 terreno agricolo del valore di 60.000,00= e che nessuno dei due viene previsto in sede di Bilancio;

2.9. Programmazione triennale dei Lavori Pubblici

di confermare la programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2021-23 e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nel 2021 così come previste dallo schema adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 27 ottobre 2020;

2.10. Piano generale di sviluppo

di dare atto che gli strumenti di programmazione del mandato e le linee programmatiche di amministrazione trovano la loro articolazione di dettaglio all'interno del DUP;

2.11. Atto ricognitorio ai fini della riduzione della spesa di cui alla Manovra 2010

44. **di dare atto** che, ai fini della formazione del Bilancio di previsione, devono essere rispettati i limiti di cui al D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010, come dettagliati nella tabella seguente

Tipologia	anno riferim.	Importo di riferimento	Taglio	Stanziam. massimo
Spesa per consulenza e studi	2009	0,00	80%	0,00
Spese di rappresentanza	2009	4.000,00	80%	800,00
Pubblicità e relazioni pubbliche	2009	0,00	80%	0,00
Mostre, convegni, relazioni pubbliche	2009	3.130,00	80%	626,00
Sponsorizzazioni	2009	4.900,00	80%	980,00
Formazione	2009	2.670,00	50%	1.335,00
Spese di missione dipendenti	2009	5.700,00	50%	2.850,00
Spese per autovetture	2011	0,00	30%	0,00

2.12. Tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente

di confermare quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 26 gennaio 2021 e di dare mandato ai responsabili dei settori di vigilare affinché i pagamenti dell'Ente siano tempestivi;

2.13. Programmazione biennale delle forniture e dei servizi

di recepire integralmente il programma biennale degli acquisti di beni e servizi adottato con la deliberazione della Giunta comunale n.94 del 27 ottobre 2020, con la quale si è adottato il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-22;

3. Disposizioni finali

di dare atto che gli effetti finanziari del presente provvedimento sono previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 che vengono approvati in questa seduta consiliare.

Successivamente, con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri presenti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 3 (Negrisolo Pierangela, Furlan Romina, Crivellaro Giampietro)

Astenuti n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l'urgenza di procedere all'approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2021-23.

Allegati:

A) Tariffe dei servizi cimiteriali

B) Tariffe per l'uso delle sale comunali

C) Diritti di segreteria – Ufficio Tecnico

D) Calcolo del contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

E) Tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi

Tariffe dei servizi cimiteriali

Prezzi delle cessioni cimiteriali

Diritto	Prezzo
Terreno per costruzione tombe di famiglia – Cimitero San Gior- gio (max 2 file)	1.500,00 € / mq
Terreno per costruzione tombe di famiglia – Cimitero Terradura (con copertura e pavimento, max 5 file)	2.600,00 € / mq
Loculo (25 anni) – Batteria “parte vecchia” cimiteri Cornegliana e Santo Stefano	1.500,00 €
Loculo (25 anni) – altri	2.200,00 €
Ossario (25 anni)	300,00 €
Rinnovo loculo (20 anni)	1.100,00 €
Rinnovo biloculo (20 anni)	1.500,00 €
Rinnovo ossario (20 anni)	200,00 €

Tariffe dei servizi cimiteriali

Servizio	Tariffa (€)
Inumazione salma in fossa a terra	350,00
Esumazione straordinaria o trasferimento, condizione di resti mortali ¹ decomposti	300,00
Esumazione straordinaria o trasferimento, condizione di resti mortali non decomposti	400,00
Tumulazione in loculo (rimozione lastra, posizionamento feretro, realizzazione muret- to di chiusura)	200,00
Estumulazione straordinaria per trasferimento in altro comune	200,00
Estumulazione straordinaria, condizione di resti mortali decomposti	200,00
Estumulazione straordinaria, condizione di resti mortali non decomposti	400,00
Traslazione di resti mortali o urne cinerarie (per trasferimento in altro cimitero o in- troduzione in loculi o tombe)	200,00
Cippi	270,00

1

¹ Ai sensi della L.R. 18/2010, i “resti mortali” sono «gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione» dopo che sia trascorso l’ordinario periodo di inumazione (quindici anni) o tumulazione (vent’anni).

Illuminazione votiva

Servizio	Tariffa (€)
Contributo nuovi allacciamenti	25,00
Canone annuale	12,00

Tariffe per l'uso delle sale comunali

Per ciascuna sala sono specificati, oltre al numero di posti disponibili, tre tariffe:

- la tariffa **ordinaria** si applica alle associazioni operanti nel Territorio comunale o iscritte all'Albo comunale delle associazioni;
- la tariffa **straordinaria** si applica a gruppi, società o associazioni senza fini di lucro provenienti da altri comuni;
- la tariffa **speciale** si applica per l'uso da parte di società di capitale o di persone con finalità commerciali o di sponsorizzazione.

Le tariffe sotto riportate si riferiscono all'uso per un periodo di tempo non superiore alle **cinque ore**; a durate superiori verrà applicata una tariffa multipla di quella sotto riportata ogni cinque ore o frazione di cinque ore.

Sala	Ubicazione	Posti	Tariffa ordinaria	Tariffa straordinaria	Tariffa speciale
Urbano Salvan	Casa dei Carraresi, via Roma 33, I piano	100	50,00 € ¹	60,00 €1	400,00 €1
Azzurra	Casa dei Carraresi, via Roma 33, I piano	48	15,00 €	18,00 €	60,00 €
Verde	Casa dei Carraresi, via Roma 33, I piano	15	10,00 €	12,00 €	30,00 €
Atrio	Casa dei Carraresi, via Roma 33, pianterreno	80	20,00 €	24,00 €	100,00 €
Belvedere	Casa dei Carraresi, via Roma 33, pianterreno	48	15,00 €	18,00 €	60,00 €
Fortunato Pegoraro	Sala civica, via G. Galilei 2, loc. Mezzavia	80	20,00 €	24,00 €	100,00 €
Galileo Galilei	Sala civica, via G. Galilei 2, loc. Mezzavia	15	10,00 €	12,00 €	30,00 €
prof. Aldo Simonato	Sede della Biblioteca, via Roma 78	48	15,00 €	18,00 €	60,00 €

1

¹ Nel caso in cui sia richiesto l'uso del sistema audio/video della sala consiliare, a tale tariffa dovrà essere aggiunto il costo dell'operatore

Diritti di segreteria – Ufficio tecnico

Tipo di pratica	Diritto (€)
Diritti Sportello unico per le Attività produttive (SUAP)	30,00
Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)	30,00
Certificati di destinazione urbanistica (L. 47/1985, art. 18 c. 2 e ss.mm.ii.)	60,00
Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia	60,00
Autorizzazione per recinzioni, tombinamenti, passi carrai, scarico, cartelli in-segne e mezzi pubblicitari, variazioni prospettiche, paesaggistica	60,00
Condoni (L. 47/1985 e ss.mm.ii.)	60,00
Piano casa	60,00
Procedura autorizzativa semplificata (PAS, D.Lgs. 28/2011, art. 6)	60,00
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA: edilizia, alternativa al permesso di costruire, di agibilità, antenne), esclusa eliminazione barriere architett.	60,00
Permesso di costruire in sanatoria	160,00
Permesso di costruire ordinario per ampliamenti di volumi o superficie inferiori al 20% dell'unità edilizia, varianti, ristrutturazioni su fabbricati unifamiliari	160,00
Permesso di costruire per ampliamenti di volumi o superficie superiori al 20% dell'unità, cambiamenti di destinazione d'uso, nuovi annessi rustici	340,00
Permesso di costruire per nuovi fabbricati unifamiliari	450,00
Permesso di costruire, tutte le altre fattispecie (inclusa la lottizzazione di aree)	550,00
Variante in corso d'opera al permesso di costruire	60,00
Autorizzazione per impianti di telefonia mobile	515,00
Documentazione per Bonus 110% (D.L. 34/2020, art. 119) con ricerca d'archivio per pratiche presentate negli ultimi cinque anni	10,00
Documentazione per Bonus 110% (D.L. 34/2020, art. 119) con ricerca d'archivio per pratiche presentate da oltre cinque anni	15,00

Oltre ai diritti qui elencati, l'utente è soggetto al pagamento delle tariffe di riproduzione degli atti, così come riportate nell'Allegato F) a questa stessa Deliberazione.

**Calcolo del contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
relativa alla residenza – a decorrere dal 1 gennaio 2008**

Destinazione di zona		Costo teorico base (2)			Parametri (3)				Costo teorico conseguente (5)			Correttivo (6) art. 84 L.R. 61/1985	Incidenza oneri urbanizzazione		
Elencazione	i.f. (1)	Urbanizzazione		Totale	andam. dettog.	caratt. geogr.	destin. zona	Totale (4)	Urbanizzazione		Totale		Primaria	Secondaria	TOTALE
		prim.	second.						prim.	second.					
A – Centro storico Variazione Euro	1 + 3	8.550	10.950	19.500	1,00	1,00	0,30	0,30	2.565 1,32	3.285 1,70	5.850 3,02	-10% +10%	3,50	4,48	7,98
B – Completamento Variazione Euro	1 + 3	8.550	10.950	19.500	1,00	1,00	0,40	0,40	3.420 1,77	4.380 2,26	7.800 4,03	(-) +30%	5,51	7,06	12,57
C – Espansione (C1-C2) Variazione Euro	1 + 3	8.550	10.950	19.500	1,00	1,00	1,00	1,00	8.550 4,42	10.950 5,66	19.500 10,07	(-) +30%	13,78	17,64	31,42
E – Agricola Variazione Euro	< 1	18.000	10.950	28.950	1,00	1,00	1,00 (7)	1,00	18.000 9,30	10.950 5,66	28.950 14,95	-20% (-)	22,31	13,57	35,88

(1) Dati da riprendere dal piano urbanistico vigente

(2) Dati da ricavare dal prospetto “costo teorico base delle opere di urbanizzazione”

(3) Dati da ricavare dal prospetto “B” - “Parametri per la determinazione di incidenza degli oneri di urbanizzazione”

(4) Il totale è dato dal prodotto dei parametri

(5) Costo teorico base moltiplicato per il totale dei parametri

(6) Le modificazioni sono determinate dal Consiglio comunale ai sensi della L.R. 61/1985

(7) Per gli imprenditori agricoli, dichiarati tali da dichiarazione IPA, ma non a titolo principale, questo moltiplicatore è ridotto a metà del parametro previsto per la determinazione di zona agricola

nella pagina seguente:

**Calcolo del contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
relativa a interventi di edilizia per attività produttive**

Destinazione di zona e attività produttive	Diverse situazioni	Costo teorico conseguente (3)			Correttivo (4) art. 84 L.R. 61/1985	Incidenza oneri urbanizzazione			Incidenza oneri urbanizzazione			TOTALE			Incidenza oneri urbanizzazione			TOTALE			Incidenza oneri urbanizzazione			TOTALE												
		Urbanizzazione	prim.	second.		Primaria (L. / mq)	Secondaria (L. / mq)	TOTALE (L. / mq)	Primaria (L. / mq)	Secondaria (L. / mq)	TOTALE (L. / mq)	Primaria (L. / mq)	Secondaria (L. / mq)	TOTALE (L. / mq)	Primaria (L. / mq)	Secondaria (L. / mq)	TOTALE (L. / mq)	Primaria (L. / mq)	Secondaria (L. / mq)	TOTALE (L. / mq)	Primaria (L. / mq)	Secondaria (L. / mq)	TOTALE (L. / mq)	Primaria (L. / mq)	Secondaria (L. / mq)	TOTALE (L. / mq)										
A - Centro storico	Agricoltura	(5a1)	Imp. agr. a	in funz. fondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	4,680	5,265	585	4,680	9,360	1,170	5,265	585	5,265	10,530	11,60	5,80	0,73	6,53	13,05	28,28	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	
		(5b1)	Imp. agr.	in funz. fondo	9,360	1,170	5,265	10,530	17,550	1,950	15,600	1,950	17,550	17,550	19,34	2,42	21,75	13,05	28,28	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56		
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	15,600	1,950	17,550	17,550	35,100	4,125	3,900	1,463	5,363	10,725	25,14	9,67	4,83	13,29	28,28	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56		
		(6)	Artig. artistico e di servizio	Artig. artistico e di servizio	3,000	1,125	4,125	3,900	25,350	20,280	2,535	1,463	5,363	10,725	25,14	9,67	4,83	13,29	28,28	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56	13,29	6,65	56,56		
	Industria	(5a1)	Imp. agr. a	in funz. fondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3,960	4,455	990	3,960	3,960	4,455	990	4,455	4,91	9,82	1,23	0,61	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	
		(5b1)	Imp. agr.	in funz. fondo	7,920	1,650	14,850	7,920	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	13,200	1,650	14,850	13,200	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(6)	Artig. artistico e di servizio	Artig. artistico e di servizio	4,200	1,575	5,775	4,200	21,450	17,160	38,610	17,160	38,610	26,59	21,27	47,86	47,86	7,16	14,31	20,45	18,41	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31
B - Completamento	Agricoltura	(5a1)	Imp. agr. a	in funz. fondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3,960	4,455	990	3,960	3,960	4,455	990	4,455	4,91	9,82	1,23	0,61	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	
		(5b1)	Imp. agr.	in funz. fondo	7,920	1,650	14,850	7,920	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	13,200	1,650	14,850	13,200	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(6)	Artig. artistico e di servizio	Artig. artistico e di servizio	4,200	1,575	5,775	4,200	21,450	17,160	38,610	17,160	38,610	26,59	21,27	47,86	47,86	7,16	14,31	20,45	18,41	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31
	Industria	(5a1)	Imp. agr. a	in funz. fondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3,960	4,455	990	3,960	3,960	4,455	990	4,455	4,91	9,82	1,23	0,61	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	
		(5b1)	Imp. agr.	in funz. fondo	7,920	1,650	14,850	7,920	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	13,200	1,650	14,850	13,200	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(6)	Artig. artistico e di servizio	Artig. artistico e di servizio	4,200	1,575	5,775	4,200	21,450	17,160	38,610	17,160	38,610	26,59	21,27	47,86	47,86	7,16	14,31	20,45	18,41	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31
C - Espansione	Agricoltura	(5a1)	Imp. agr. a	in funz. fondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3,960	4,455	990	3,960	3,960	4,455	990	4,455	4,91	9,82	1,23	0,61	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	
		(5b1)	Imp. agr.	in funz. fondo	7,920	1,650	14,850	7,920	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	13,200	1,650	14,850	13,200	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(6)	Artig. artistico e di servizio	Artig. artistico e di servizio	4,200	1,575	5,775	4,200	21,450	17,160	38,610	17,160	38,610	26,59	21,27	47,86	47,86	7,16	14,31	20,45	18,41	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31
	Industria	(5a1)	Imp. agr. a	in funz. fondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3,960	4,455	990	3,960	3,960	4,455	990	4,455	4,91	9,82	1,23	0,61	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	
		(5b1)	Imp. agr.	in funz. fondo	7,920	1,650	14,850	7,920	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	13,200	1,650	14,850	13,200	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(6)	Artig. artistico e di servizio	Artig. artistico e di servizio	4,200	1,575	5,775	4,200	21,450	17,160	38,610	17,160	38,610	26,59	21,27	47,86	47,86	7,16	14,31	20,45	18,41	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31	20,45	7,16	14,31
D - Insed. produttivi	Agricoltura	(5a1)	Imp. agr. a	in funz. fondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(5a2)	titolo princ.	non funz. fondo	3,960	4,455	990	3,960	3,960	4,455	990	4,455	4,91	9,82	1,23	0,61	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	
		(5b1)	Imp. agr.	in funz. fondo	7,920	1,650	14,850	7,920	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04	18,41	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04	18,41	5,52	11,04
		(5b2)	diverso	non funz. fondo	13,200	1,650	14,850	13,200	13,200	1,650	14,850	1,650	16,36	16,36	2,05	18,41	18,41	5,52	11,04																	

**Calcolo del contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
relativa a interventi di edilizia per attività turistica, commerciale e direzionale**

Destinazione di zona e tipo di attività			Costo teorico base (2)		Parametri (3)				Costo teorico conseguente (5)			Correttivo (6) art. 84 L.R. 61/1985	Incidenza oneri urbanizzazione			
			Urbanizzazione		Totale	andam. demog.	caratt. geogr.	destin. zona	Totale (4)	Urbanizzazione			Totale	Primaria	Secondaria	TOTALE
Elencazione	i.f. (1)	prim.	second.	prim.						second.						
Turismo	Centro storico	1,5 + 3	7.950	10.050	18.000	1,00	1,00	1,00	1,00	7.950	10.050	18.000	(-)	9,85	12,46	22,31
	Completamento	1,5	7.950	10.050	18.000	1,00	1,00	0,80	0,80	6.360	8.040	14.400	+30%	10,25	12,96	23,21
	Espansione	1	13.950	10.050	24.000	1,00	1,00	1,20	1,20	16.740	12.060	28.800	+30%	26,97	19,43	46,40
	Insediamenti prod.	3	4.950	10.050	15.000	1,00	1,00	1,00	1,00	4.950	10.050	15.000	+30%	7,98	16,19	24,17
	Agricola	1	13.950	10.050	24.000	1,00	1,00	0,80	0,80	11.160	8.040	19.200	(-)	13,83	9,97	23,80
	Attrezzature	1,5 + 3	7.950	10.050	18.000	1,00	1,00	0,90	0,90	7.155	9.045	16.200	(-)	8,87	11,21	20,08
Commercio	Centro storico	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,80	0,80	22.440	15.240	37.680	(-)	27,81	18,89	46,70
	Completamento	1,5	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,70	0,70	19.635	13.335	32.970	+30%	31,64	21,49	53,13
	Espansione	1	46.050	19.050	65.100	1,00	1,00	0,80	0,80	36.840	15.240	52.080	+30%	59,36	24,56	83,92
	Insediamenti prod.	3	13.950	19.050	33.000	1,00	1,00	1,00	1,00	13.950	19.050	33.000	+30%	22,48	30,70	53,18
	Agricola	1	46.050	19.050	65.100	1,00	1,00	1,20	1,20	55.260	22.860	78.120	(-)	68,49	28,33	96,82
	Attrezzature	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,90	0,90	25.245	17.145	42.390	(-)	31,29	21,25	52,54
Attività direz.	Centro storico	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,90	0,90	25.245	17.145	42.390	(-)	31,29	21,25	52,54
	Completamento	1,5	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,80	0,80	22.440	15.240	37.680	+30%	36,16	24,56	60,72
	Espansione	1	46.050	19.050	65.100	1,00	1,00	1,20	1,20	55.260	22.860	78.120	+30%	89,04	36,84	125,88
	Insediamenti prod.	3	13.950	19.050	33.000	1,00	1,00	1,00	1,00	13.950	19.050	33.000	+30%	22,48	30,70	53,18
	Agricola	1	46.050	19.050	65.100	1,00	1,00	1,20	1,20	55.260	22.860	78.120	(-)	68,49	28,33	96,82
	Attrezzature	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	1,00	0,90	0,90	25.245	17.145	42.390	(-)	31,29	21,25	52,54

(Per il significato delle note, vedi pag. 1)

**Calcolo del contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
relativa a interventi di edilizia per impianti sportivi, con o senza costruzione di volumetrie**

- Impianti sportivi privati a servizio di abitazioni singole o condomini** (esempio campi da tennis, piscine, ecc.): è dovuto il solo costo di costruzione, nella misura del 10% del costo periziato dell'intero impianto.
- Impianti sportivi privati utilizzati da associazioni sportive, o con finalità commerciali:** gli oneri vengono corrisposti applicando il 10% delle tariffe degli edifici commerciali alla superficie lorda di pavimento desumibile dal progetto edilizio, comprensiva della superficie di gioco dell'impianto e relativi servizi e pertinenze; il costo di costruzione è dovuto in misura del 10% del costo periziato dell'intero impianto
- Piscine private come al punto precedente** (utilizzate da associazioni sportive, o con finalità commerciali): gli oneri vengono corrisposti con riferimento alle tariffe (intere) degli edifici commerciali, adottando un volume virtuale equivalente alla superficie dello specchio d'acqua; il costo di costruzione è dovuto in misura del 10% del costo periziato dell'intero impianto
- Coperture geodetiche o pressostatiche a copertura di impianti sportivi privati:** è dovuto il solo costo di costruzione, nella misura del 10% del costo periziato dell'intero impianto.

Per gli interventi di cui ai punti 2., 3. e 4., è ammessa la facoltà dell'Amministrazione comunale di ridurre, previa deliberazione della Giunta, fino al 50% le tariffe

Destinazione di zona e tipo di impianto		Elencazione		i.f. (1)	Costo teorico base (2)		Parametri (3)				Costo teorico conseguente (5)	Correttivo (6) art. 84 L.R. 61/1985	Incidenza oneri urbanizzazione																
		Urbanizzazione			prim.	second.	Totale (4)	destin. zona	caratt. geogr.	andam. demog.			Totale	Urbanizzazione	prim.	second.	Totale	Primaria	Secondaria	TOTALE									
Impianti generici	Centro storico	1,5 + 3	2.805	1.905	4.710	1,00	0,80	2.244	1.524	3.768	(-)	2,78	1,89	4,67	Piscine	Centro storico	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	0,80	22.440	15.240	37.680	(-)	27,81	18,89	46,70
	Completamento	1,5	2.805	1.905	4.710	1,00	0,70	1.964	1.334	3.297	+30%	3,16	2,15	5,31		Completamento	1,5	28.050	19.050	47.100	1,00	0,70	19.635	13.335	32.970	+30%	31,64	21,49	53,13
	Espansione	1	4.605	1.905	6.510	1,00	0,80	3.684	1.524	5.208	+30%	5,94	2,46	8,40		Espansione	1	46.050	19.050	65.100	1,00	0,80	36.840	15.240	52.080	+30%	59,36	24,56	83,92
	Insediamenti prod.	3	1.395	1.905	3.300	1,00	1,00	1.395	1.905	3.300	+30%	2,25	3,07	5,32		Insediamenti prod.	3	13.950	19.050	33.000	1,00	1,00	13.950	19.050	33.000	+30%	22,48	30,70	53,18
	Agrocola	1	4.605	1.905	6.510	1,00	1,20	5.526	2.286	7.812	(-)	6,85	2,83	9,68		Agrocola	1	46.050	19.050	65.100	1,00	1,20	55.260	22.860	78.120	(-)	68,49	28,33	96,82
Attrezzature	Attrezzature	1,5 + 3	2.805	1.905	4.710	1,00	0,90	2.525	1.715	4.239	(-)	3,13	2,13	5,26	Attrezzature	1,5 + 3	28.050	19.050	47.100	1,00	0,90	25.245	17.145	42.390	(-)	31,29	21,25	52,54	

(Per il significato delle note, vedi pag. 1)

Tariffe per la riproduzione degli atti amministrativi

Voce	Costo (€)
Fotocopie o stampe A4 in bianco e nero, per facciata	0,10
Fotocopie o stampe A3 in bianco e nero, per facciata	0,20
Fotocopie o stampe A4 a colori, per facciata	1,00
Fotocopie o stampe A3 a colori, per facciata	2,00
Planimetrie in bianco e nero, per metro lineare	2,50
Planimetrie a colori, per metro lineare	28,00
Scansione elettronica atti cartacei (max A3), per facciata	0,05
Copia telematica	2,00
Copia su CD, per disco	3,50
Copia su DVD, per disco	6,50

I contributi sopra elencati possono aggiungersi tra loro se applicabile: per esempio, per la digitalizzazione tramite scansione di una deliberazione di quattro pagine e la consegna sia tramite stampa in bianco e nero sia tramite un CD contenente il relativo *file* saranno conteggiati $4 \times 0,05 + 4 \times 0,10 + 3,50 = 4,10$ €.

Ai contributi sopra elencati per le spese di riproduzione, è aggiunta una **tariffa di ricerca** pari a **25,00 € l'ora**, conteggiando le effettive ore (o frazione di ora) necessarie per il reperimento degli atti richiesti, con la specificazione che:

- per le pratiche correnti (cioè, quelle dell'anno in corso, o dell'anno precedente per richieste effettuate entro il 31 di gennaio) non vengono conteggiati costi di ricerca;
- per le pratiche richieste specificando gli estremi degli atti desiderati, si applica una tariffa minima di **un'ora**;
- per le pratiche richieste **senza** specificare gli estremi degli atti desiderati, si applica una tariffa minima di **tre ore**.

Nel caso in cui sia richiesta una “**copia conforme all'originale**”, il richiedente dovrà munirsi di una **marca da bollo da 16,00 € ogni quattro facciate (o frazione)** di ogni singolo documento richiesto; salve diverse comunicazioni degli uffici, tali marche da bollo dovranno essere acquistate *prima* del ritiro dei documenti.

L'importo complessivamente dovuto sarà comunicato al richiedente quando verrà contattato per ritirare la documentazione.